

ANTONI STANKIEWICZ

RILIEVI PROCEDURALI NEL NUOVO
« ORDO IUDICIARIUS » DELLA ROTA ROMANA

1. Premessa. — 2. Introduzione della causa, citazione e concordanza dei dubbi. — 2.1. Introduzione della causa. — 2.2. Il patrocinio. — 2.3. L'ammissione del libello. — 2.4. La citazione e la concordanza del dubbio. — 3. La sospensione, perenzione e rinuncia dell'istanza. — 4. L'istruzione della causa. — 5. Le questioni incidentali e pregiudiziali. — 6. La pubblicazione del processo, la conclusione della causa e la discussione. — 7. Le sentenze. — 8. Gli appelli. — 9. Spese giudiziarie e gratuito patrocinio. — 10. Conclusione.

1. *Premessa.*

Diversamente dall'« ordo iudicialis » nel processo medievale romano-canonico che secondo lo *Speculator* consisteva « in his quae aguntur intra litis contestationem et sententiam »⁽¹⁾, e corrispondeva alla « litis instantia » del Codice Pio-Benedettino (can. 1732), l'« ordo iudiciarius » nelle Norme Rotali del 1994, in modo analogo a quelle del 1934, ha una maggiore ampiezza concettuale, poiché comprende lo svolgimento del processo non solo entro i limiti della « iudicii instantia », ossia dall'introduzione della causa presso la Rota fino alla sentenza definitiva, bensì tutto l'« iter iudiciale » della causa, ossia il « iudicium causae », in quanto dispone pure sull'appello e sullo svolgimento del processo in grado di appello.

Il nuovo « ordo iudiciarius » Rotale viene caratterizzato da una notevole condensazione normativa allo scopo di semplificare il « modus procedendi » dinanzi a questo Tribunale della Sede Apostolica.

(1) GUILIEMUS DURANTIS, *Speculi secunda pars*, Venetiis 1566, *Prooemium* ad lib. II, n. 3, p. 4: « Ordo autem iudicialis proprie dicitur consistere in his quae aguntur inter litis contestationem et sententiam: cum litis contestatio sit litis exordium ».

Per quanto riguarda l'« ordo iudiciorum », l'« ordo iudiciarius » o « iudicialis » - cfr. K.W. NÖRR, *Ordo iudiciorum und Ordo iudiciarius*, in *Studia Gratiana*, t. XI, Bonnae 1967, pp. 339 ss.

Al riguardo è sufficiente ricordare che mentre le « *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal* » ⁽²⁾ del 4 agosto 1910 al « *modus procedendi* » dedicarono 236 paragrafi e le « *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis* » ⁽³⁾ del 29 giugno 1934 solo 126 articoli (artt. 59-185), le nuove « *Normae Tribunalis Romanae Rotae* » ⁽⁴⁾ all'« *ordo iudiciarius* » consacrano soltanto 69 articoli (artt. 50-119).

Questa condensazione è stata possibile per il maggiore adattamento delle Norme alla legislazione universale sul processo contenzioso ordinario e sui processi giudiziari speciali.

Tutto ciò sarà messo in evidenza in questa breve rassegna delle particolarità procedurali nel nuovo « *ordo iudiciarius* » a seconda dei capitoli in cui viene ripartito il titolo terzo che tratta « *De ordine iudiciario Rotae Romanae* ».

2. *Introduzione della causa, citazione e concordanza dei dubbi (cap. I).*

2.1. *Introduzione della causa.*

In conformità con il principio dell'iniziativa e dell'impulso di parte processuale, riaffermato dalla legislazione processuale comune per il giudizio contenzioso ordinario (cfr. cann. 1501-1502 CIC; can. 1185 CCEO), orale o sommario (can. 1658, § 1 CIC; can. 1344; § 1 CCEO), e per i processi speciali (cfr. cann. 1677, § 1; 1686 CIC; cann. 1363, § 1; 1372, § 1 CCEO), anche per l'introduzione della causa presso il Tribunale della Rota è necessario che gli sia rimessa legittimamente la petizione specifica in ordine al grado dell'istanza rotale che s'intende conseguire.

Ciò posto, le diverse ipotesi possono essere considerate con riferimento alle cause da introdursi nel foro della Rota.

Anzitutto qualora si tratti di una causa in cui la Rota sia competente in prima istanza (cann. 1405, § 3; 1444, § 2 CIC; can. 1061 CCEO; art. 129, § 1, nn. 1-3 cost. *Pastor Bonus*) questa viene acquisita ⁽⁵⁾ dal Tribunale della Rota mediante la registrazione del rispettivo

⁽²⁾ AAS 2 (1910) pp. 783-850.

⁽³⁾ AAS 26 (1934) pp. 449-491.

⁽⁴⁾ AAS 86 (1994) pp. 508-540.

⁽⁵⁾ Cfr. *Regulae servandae* § 5: « *Quum Officialis tabulario addictus positionem eiusque documenta in appositos libros iam bene disposita retulerit, haec ad tribunal Sacrae Rotae pertinere censetur* ».

§ 16: « *Introducta causa ut in superiori § 5, pars diligentior citationem conficit, qua partem adversam in ius vocat pro concordatione dubiorum* ».

libello al Protocollo o più precisamente al Repertorio (cfr. artt. 34, n. 1; 36, n. 2) ⁽⁶⁾. Tale registrazione infatti costituisce il requisito necessario per la costituzione del Turno con l'apposito decreto del Decano (artt. 17; 50) che dà luogo all'attuazione dell'« ordo iudiciarius » della Rota.

Se la causa in prima istanza viene affidata alla Rota da una commissione pontificia (can. 1444, § 2; art. 129, § 1, n. 4 cost. *Pastor Bonus*) ⁽⁷⁾, la costituzione del Turno avviene dopo la registrazione del re-scritto di commissione con il libello che di regola lo accompagna.

Quando la causa, pur non essendo soggetta alla competenza della Rota in prima istanza (cfr. can. 1444, § 1 CIC), viene avocata ad essa già dalla prima istanza dal Decano « *auditis duobus antiquioribus Auditoribus* » e « *quoties peculiaria adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant* » (art. 52) ⁽⁸⁾, tale avo-

⁽⁶⁾ In realtà si tratta del libro del Repertorio « ove opportunamente vengono registrate con numero progressivo annuale le singole petizioni che giungono al Tribunale, previo accertamento dei precedenti in archivio » (art. 23, n. 1 NSRR 1969; art. 45, n. 1 NSRR 1982).

Nel libro delle cause ossia nel Protocollo vengono registrate « le cause messe a Turno dal Decano con le indicazioni fondamentali dei decreti, decisioni adottate, lettere trasmesse o ricevute, ecc. » (art. 23, n. 2 NSRR 1969; art. 45, n. 2 NSRR 1982).

Anche l'art. 36, n. 2 NRR 1994 prevede « *regesta causarum seu protocollum* » come anche « *regesta... repertorii generalis* ».

Invece le Norme del 1934 prevedevano soltanto il Protocollo (art. 39 a, b, c; art. 59, § 1).

⁽⁷⁾ L'affidamento della causa al Tribunale della Rota dal Romano Pontefice in virtù della sua suprema potestà (can. 1442), ossia la commissione, va distinta dalla proroga della competenza - cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I Tribunali della Sede Apostolica*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², p. 253.

La proroga della competenza, che compete alla Segnatura Apostolica, riguarda i Tribunali inferiori (art. 124, n. 3 della cost. *Pastor Bonus*; can. 1445, § 3, n. 2).

⁽⁸⁾ Non si tratta più di una facoltà straordinaria che nel passato per lunga tradizione veniva rinnovata e confermata dal Romano Pontefice nell'udienza concessa al Decano (cfr. la conferma da parte di Paolo VI il 5 luglio 1963 - *Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, Città del Vaticano 1969, p. 28; e da parte di Giovanni Paolo II il 26 luglio 1981 - *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*, AAS 74 [1982], p. 516), bensì della facoltà che adesso viene assorbita dalle norme ordinarie del processo rotale.

Inoltre tale facoltà non riguarda soltanto le cause nelle quali la Rota è intervenuta per questioni incidentali, ma anche quelle che vengono direttamente proposte alla Rota dalle parti - cfr. *Revisione della I-a redazione delle Norme Rotali*, p. 65, all'art. 52.

cazione, che già presuppone la previa registrazione del libello assieme alla petizione dell'« *avocatio* », di regola viene disposta dopo la costituzione del Turno, benché possa anche precederla, in quanto non si tratta più di una facoltà speciale applicabile soltanto « sentito il parere favorevole del Turno giudicante »⁽⁹⁾.

Invece per le cause da trattarsi in grado superiore presso la Rota, e precisamente in seconda, terza⁽¹⁰⁾ o in ulteriore istanza (cfr. can. 1444, § 1, nn. 1-2; art. 128, nn. 1-2 cost. *Pastor Bonus*)⁽¹¹⁾, la costituzione del Turno avviene dopo la registrazione in Protocollo (Repertorio) dell'appello interposto alla Rota (art. 104, § 1; cann. 1630; 1631; 1633 CIC; cann. 1311; 1313; 1314 CCEO) o dell'appello interno al Turno seguente (con registrazione nel Protocollo - cfr. art. 102), del ricorso (cfr. can. 1505, § 4 CIC; can. 1188, § 4 CCEO), dell'opposizione (can. 1331, § 1 CCEO), della petizione di restituzione in integro (can. 1646, § 2 CIC; can. 1327, § 2 CCEO), di nuova proposizione della causa (can. 1644, § 1 CIC; can. 1325, § 1 CCEO), e della querela di nullità cumulata con l'appello (can. 1625 CIC; can. 1306 CCEO) o con la domanda di nuova proposizione di causa⁽¹²⁾.

2.2. *Il patrocinio.*

Per agire davanti al Tribunale della Rota la parte attrice deve essere rappresentata e assistita o dal Patrono (procuratore e avvocato nel

⁽⁹⁾ Cfr. « Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota », Allegato I alle NSRR 1982 - AAS 74 (1982) p. 516.

⁽¹⁰⁾ Per le cause di competenza dei Tribunali delle Chiese Orientali - cfr. can. 1065 CCEO: « Tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter iure communi expresse cavetur ».

⁽¹¹⁾ Giustamente osserva DE DIEGO-LORA che l'espressione codiciale « in tertia vel ulteriori instantia » (can. 1444, § 1, n. 2; art. 128, n. 2 cost. *Pastor Bonus*) potrebbe meglio adoperare il plurale « ulteriori istanze » (cfr. *I Tribunali della Sede Apostolica*, p. 247).

Tuttavia lo stile latino scorre meglio nella dizione « in tertia vel ulteriori instantia », tenuto conto che qui si tratta della sineddoche, ossia del singolare per plurale, come ad es. lat. *Romanus per Romani*.

In proposito però il can. 1063, § 3 CCEO stabilisce che il Tribunale ordinario della Chiesa Patriarcale « est tribunal appellationis in secundo et in ulterioribus gradibus iudicii ».

⁽¹²⁾ L'art. 59, § 1 NSSR 1934 stabiliva in proposito: « Cum ad S. Rotae protocolulum pervenerit appellatio aliqua, aut Commissio Pontificia, aut libellus pro aliqua causa in prima instantia iudicanda, ad normam can. 1557, § 2, aut alia quaelibet legitima petitio, Decanus decretum edit, quo statuitur Turnus ad causam ipsam videndam ».

l'unica persona) di fiducia, con un mandato procuratorio e di commissione « pro lite expresse apud Rotam agenda » (art. 53, § 1), o dal Patrono nominato d'ufficio dal Decano (art. 53, § 2; cfr. art. 118).

Pertanto per la parte attrice a motivo di ordine processuale, e in modo particolare per la necessità pratica di immediata comunicazione tecnica con l'ufficio giudiziario e di adeguata difesa giuridica specializzata, viene stabilito il patrocinio obbligatorio, cioè sia la rappresentanza che l'assistenza o la difesa.

Per questo motivo con l'onere di servirsi di un Patrono, alla parte attrice non viene riconosciuto lo « ius postulandi »⁽¹³⁾ davanti alla Rota, cioè il diritto di compiere personalmente atti processuali necessari allo svolgimento del processo e di sostenere le ragioni della propria difesa (autodifesa) nel giudizio, e ciò in deroga al prescritto del can. 1481, § 1 e § 3 del CIC e dell'analogo can. 1139, § 1 e § 3 del CCEO.

Invece la parte convenuta nel processo davanti alla Rota conserva sostanzialmente lo « ius postulandi », e quindi non necessita del ministero di un procuratore e l'assistenza di un avvocato rotale, ossia del Patrono, tranne che nel processo penale, in cui, a seconda delle norme codiciali (can. 1481, § 2 CIC; can. 1139, § 2 CCEO), l'accusato deve servirsi di un avvocato di fiducia o d'ufficio (art. 53, § 2).

Tuttavia anche nei processi non penali è demandata alla discrezione del Ponente l'ingiunzione del patrocinio di un Patrono alla parte convenuta, cioè « si casus ferat » (art. 53, § 2).

Il patrocinio facoltativo nel caso della parte convenuta viene dettato dalla prevalenza delle cause di nullità matrimoniali anche presso la Rota, per cui, come già stabiliva l'art. 43, § 4 dell'Istruzione *Provida Mater*, la parte convenuta « quae matrimonii nullitatem oppugnet, constituere potest advocatum, quamvis adsit vinculi defensor qui pro vinculo certare debet, cui ipsa pars argumenta et probationes suppeditare valet ».

Riguardo al patrocinio per il tutore o il curatore, di cui la nomina o la riconferma (cfr. cann. 1479; 98, § 2 CIC; can. 1137; 910, § 2 CCEO) spetta al Ponente (art. 53, § 3), tale patrocinio sarà neces-

(13) Prescindiamo in questa sede dalla nomenclatura talvolta adoperata che distingue la « capacitas postulandi immediata » e « mediata », e quella « facoltativa » o « necessaria » - cfr. J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la « concezione istituzionale » del processo canonico*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, pp. 442-443.

sario, qualora questi venga costituito per la parte attrice, invece rimarrà soltanto facoltativo, se viene dato alla parte convenuta.

2.3. *L'ammissione del libello.*

Nel periodo di obbligatorietà delle Norme del 1934 si riteneva che in deroga al can. 1709 del Codice Pio-Benedettino in forza del decreto del Decano, che disponeva sulla costituzione del Turno (art. 59), avvenisse anche l'introduzione dell'istanza « per admissionem libelli » (14).

Infatti il Decano era competente (art. 60), come lo è ancora (art. 51), dopo aver ascoltato i due Uditori più anziani di nomina (15), di rigettare con un decreto motivato il libello o l'appello qualora constasse senza dubbio di incompetenza della Rota (16), per cui la costituzione del Turno era equivalente all'ammissione del libello o dell'appello.

Le nuove Norme però in proposito si adeguano alle disposizioni del diritto comune, che richiedono per le cause da trattarsi in prima istanza la formale accettazione del libello (cfr. can. 1505, § 1 CIC; can. 1188, § 1 CCEO).

Infatti qualora la causa debba essere giudicata in prima istanza presso la Rota, il Ponente, udito il Difensore del Vincolo o il Promotore di Giustizia, deve convocare il Turno per l'ammissione o il rigetto del libello (art. 55, § 1) (17).

(14) C. BERNARDINI, *Leges processuales vigentes apud S. R. Rotae Tribunal*, Romae 1947², p. 32: « instantia enim introducitur per admissionem libelli in vim decreti Decani quo deputatur turnus ».

(15) Art. 60 NSRR 1934: « auditis pro sua prudentia duobus primis Auditoribus ».

(16) Contro il decreto del Decano spetta il ricorso alla Segnatura Apostolica - cfr. C. BERNARDINI, *Leges processuales*, p. 31.

(17) All'inizio della lite e in ogni momento del processo il Ponente deve verificare la possibilità di un accordo tra le parti anche attraverso una « deputata ad negotium prudenti persona » (art. 61, § 1). Tuttavia l'accordo deve essere sempre ratificato da un decreto del Turno giudicante, « quo decreto finis liti imponitur » (art. 61, § 2).

Cfr. artt. 75, §§ 1-2; 19, § 2, n. 2,b NSRR 1934; *Regulae servandae* § 38, nn. 1-3.

Riguardo al diritto comune - cfr. can. 1446, §§ 2-3 CIC; can. 1103, §§ 2-3 CCEO.

Anzi, se in grado d'appello nelle cause matrimoniali viene addotto un nuovo capo di nullità come in prima istanza (can. 1683 CIC; can. 1369 CCEO), il Turno deve decidere sulla sua ammissione o il rigetto (art. 55, § 2). In questo modo si finisce anche la controversia, sorta dopo la promulgazione del nuovo Codice, se il nuovo capo di nullità può essere aggiunto dal Turno « tamquam in prima instantia », o l'aggiunta del nuovo dubbio debba essere disposta con un rescritto del Decano in virtù delle sue facoltà straordinarie ⁽¹⁸⁾.

Tuttavia la decisione circa l'ammissione o il rigetto del libello o del nuovo capo di nullità « tamquam in prima instantia » spetta al Turno, e non al solo Ponente, come spetta al Presidente del Tribunale collegiale o al giudice unico secondo le norme di diritto comune (can. 1505, § 1 CIC; can. 1188, § 1 CCEO).

2.4. *La citazione e la concordanza del dubbio.*

Secondo lo « stilus rotalis » in vigore nelle Norme del 1934, l'ammissione del libello con il decreto di costituzione del Turno (art. 59, §§ 1-2) e la citazione (artt. 64-69) venivano considerate come due atti anche « materialiter divisi » ⁽¹⁹⁾.

Nonostante il cambiamento del meccanismo processuale riguardo all'ammissione del libello e alla citazione, effettuato dalle nuove Norme, tuttavia lo stile rotale tradizionale in questa materia è stato conservato, in modo che questi due atti rimangano tuttora distinti.

Diversamente quindi dal prescritto del can. 1507, § 1 del CIC e dell'identico can. 1190, § 1 CCEO, secondo cui il Giudice o il Presidente nello stesso decreto dell'ammissione del libello deve anche citare le altre parti per la contestazione della lite, l'art. 56 delle nuove Norme non prevede tale cumulo dei due atti diversi, bensì stabilisce che dopo l'accettazione del libello « gressus fiet » alla citazione per la contestazione della lite.

Infatti secondo l'art. 57, § 1 perfino la notificazione del decreto del Turno sull'ammissione del libello nelle cause trattate fin « a prima instantia », assieme — « si casus ferat » (cfr. 1508, § 2 CIC; can. 1191, § 2 CCEO) — all'esemplare del libello ⁽²⁰⁾, va formalmente di-

⁽¹⁸⁾ Cfr. « Facoltà straordinarie », n. 1; AAS 74 (1982) p. 516.

⁽¹⁹⁾ C. BERNARDINI, *Leges processuales*, p. 32.

⁽²⁰⁾ Secondo il diritto comune la notificazione del libello viene allegata alla citazione - can. 1508, § 2 CIC; can. 1191, § 2 CCEO.

stinta dalla notifica del decreto del Ponente con cui viene fissato il giorno per la contestazione della lite con i dubbi proposti, anche se la notifica di questi due decreti può essere effettuata contemporaneamente.

Per quanto riguarda la forma con cui debba essere compiuta la contestazione della lite, le nuove Norme in modo esplicito contemplano la configurazione « semplice » di questa, preferita dal diritto comune (can. 1513, § 1 CIC; can. 1195, § 1 CCEO; can. 1661, § 1 CIC; can. 1347, § 1 CCEO; can. 1677, § 2 CIC; can. 1363, § 2 CCEO), che si effettua con il decreto del Ponente, il quale, « die statuta pro litis contestatione, comprobatis legitimis citationibus atque attentis partium petitionibus aut responsionibus, dubia concordata decreto firmat », o, nel caso del dissenso tra le parti « ipse ex officio rem definit » (art. 57, § 2).

Non viene però esclusa la figura cosiddetta « solenne », ossia quella da compiersi in una sessione davanti al Ponente, che fu ordinaria nelle Norme del 1934 (artt. 75-76).

Invero secondo la disposizione dell'art. 57, § 1 il Ponente « ad mentem can. 1507, § 1 atque salvo can. 1677, § 2 » con decreto stabilisce il giorno per la concordanza del dubbio, e quindi è tenuto a specificare se le parti debbano rispondere per iscritto o presentarsi dinanzi a lui « ad dubia concordanda » (can. 1507, § 1). Nell'ultima ipotesi la convocazione delle parti all'udienza per la contestazione della lite dipenderà, conformemente alla prescrizione del diritto comune, o dalla richiesta di una delle parti (can. 1677, § 2 CIC; cfr. can. 1363, § 2 CCEO), o dalla difficoltà della causa (can. 1513, § 2 CIC; cfr. can. 1195, § 2 CCEO).

Il meccanismo innovativo invece è stato introdotto riguardo al modo di attuare la contestazione della lite nelle istanze superiori.

Secondo l'art. 58, § 1 in grado d'appello, constatata la prosecuzione della causa, il Ponente con un suo decreto ⁽²¹⁾ stabilisce la formula del dubbio in modo che la notifica del decreto « locum tenet citationis et litis contestationis ».

Con ciò non viene affatto esclusa la possibilità di concordare il dubbio nella sessione, poiché il medesimo articolo aggiunge: « nisi partes ex Iudicis praecepto aut ex sua petitione coram eodem sisterint ».

(21) Cfr. can. 1640 CIC: « ... statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam ».

Invece il can. 1321 CCEO stabilisce: « statim post litis contestationem ad causae discussionem deveniatur », senza il riferimento al can. 1195, § 1.

Qualora nelle cause di nullità matrimoniali in grado d'appello si debba procedere a norma del can. 1682, § 2 (cfr. can. 1368, § 2 CCEO), l'art. 58, § 2 prevede le tre ipotesi: 1) la conferma della sentenza di prima istanza; 2) il rinvio all'ordinario esame di secondo grado con l'indicazione dettagliata dei motivi contro la nullità del matrimonio; 3) il rinvio all'esame ordinario con l'ingiunzione dell'istruzione suppletoria prima che la causa sia rimessa alla sentenza definitiva.

Nelle due ultime ipotesi il Ponente, dopo l'accertamento della volontà delle parti di proseguire la causa, deve procedere alla concordanza del dubbio, a norma dell'art. 58, § 1, la cui notifica tiene luogo della citazione e della contestazione della lite.

Riguardo alla formula del dubbio nelle cause di nullità matrimoniali, il nuovo « ordo iudiciarius » recede dalla prassi contenuta nell'art. 77, § 2 delle Norme del 1934 e richiede che in essa vengano specificati anche i singoli capi di nullità, cioè « additis capite vel capitibus » (art. 62, § 1), conformando così lo « stilus rotalis » al diritto comune (cfr. can. 1677, § 3 CIC; can. 1363, § 3 CCEO). Questo prescritto però rimane facoltativo qualora si tratti di una sentenza rotale, perché in tal caso alla formula « utrum confirmanda an infirmanda sit sententia rotalis » per i motivi di chiarezza può essere necessario di specificare i « singuli controversiae articuli » (art. 62, § 2), per es. quando in una sentenza rotale alcuni capi di nullità hanno raggiunto la doppia conforme e altri invece no.

Le Norme recenti non dispongono in modo dettagliato, come quelle del 1934 (cfr. art. 66-69), sulla forma della notifica dei decreti della citazione e della concordanza del dubbio, rimettendosi giustamente al diritto comune, contenuto nei cann. 1509, § 1 CIC e 1192, § 1 CCEO. Tuttavia viene conservata come norma particolare la notifica per editto sia del decreto di citazione sia della concordanza del dubbio tramite la loro inserzione « in commentario ufficiali *Acta Apostolicae Sedis* vel in ephemeride *L'Osservatore Romano* » (art. 59; cfr. art. 68 NSRR 1934).

Nell'« ordo iudiciarius » viene data un'attenzione particolare alla notifica del decreto della contestazione della lite con la possibilità del ricorso al Turno entro dieci giorni dalla ricezione di essa, « qualibet ulteriore appellatione remota » (art. 57, § 2) ⁽²²⁾. In questo modo si nota

(22) Secondo il can. 1513, § 3 CIC il ricorso deve essere proposto « ad ipsum iudicem », e la questione « expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est »; cfr. can. 1195, § 3 CCEO.

il ritorno allo stile rotale vigente prima del Codice Pio-Benedettino, secondo cui la questione « circa formulam dubiorum » veniva rimessa dal Ponente al Turno « etiam in casu, quo partes appellationem a dubio concordato ex officio interponant »⁽²³⁾.

La notifica di tale decreto è richiesta non solo alla parte che si rimette alla giustizia del Tribunale (art. 60, § 2)⁽²⁴⁾, bensì anche alla parte che viene dichiarata assente dal giudizio (art. 60, § 3)⁽²⁵⁾.

3. *La sospensione, perenzione e rinuncia dell'istanza (cap. II).*

La disciplina che regola la sospensione dell'istanza, prima della « conclusio in causa », per la morte di una delle parti, per la mutazione del suo stato giuridico o per la cessazione dall'ufficio per il quale agisce, e la riassunzione della causa dall'erede del defunto, dal successore o dall'altro interessato, nella dizione dell'art. 63, § 1 delle nuove Norme è del tutto conforme al diritto comune (can. 1518, n. 1 CIC; can. 1199, n. 1 CCEO)⁽²⁶⁾. Viene però messo in risalto che

(23) *Regulae servandae* § 32, n. 3. Cfr. anche can. 24 della *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 28 iunii 1908 (AAS 1 [1909] pp. 20-35).

Questa norma sarebbe da indicare come la fonte del can. 1513, § 3 CIC, e non l'art. 73 delle Norme del 1934, come invece viene indicato nell'edizione ufficiale del *Codex Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1989, p. 418, ad can. 1513, § 3.

Anche se l'art. 76, § 2 NSRR 1934 prevedeva che il Ponente nel caso del dissenso tra le parti potesse di suo « arbitrio » « vel formulam dubiorum ex officio statuere, vel controversiam remittere iudicio Turni, qui, quaestione incidentalibus discussa, decretum ad rem fert », nondimeno dal decreto del Ponente non spettava alle parti il ricorso al Turno - cfr. C. BERNARDINI, *Leges vigentes*, p. 36.

(24) Inoltre a tale parte deve essere notificata « nova forte facta petitio et omnes Iudicis pronuntiationes » (art. 60, § 2).

In modo simile lo stabiliva anche l'art. 73, § 1 NSRR 1934.

Invece « simpliciter absenti ex officio notificetur dubii formula statuta itemque nova forte petitio, non vero sententia definitiva, nisi agatur de bono publico » (art. 73, § 2 NSRR 1934).

Ovviamente nell'art. 73 NSRR 1934 il termine « absens » non veniva adoperato nel senso del Codice vigente (cfr. cann. 1592-1595 CIC; cann. 1272-1275 CCEO).

(25) Alla parte assente dal giudizio va notificata anche la sentenza definitiva - art. 60, § 3.

Le nuove Norme non legiferano sull'assenza della parte dal giudizio, rimettendosi quindi al diritto comune (cann. 1592-1595 CIC; cann. 1272-1275 CCEO).

Sulla contumacia invece cfr. artt. 70-72 NSRR 1934.

(26) Cfr. art. 79, §§ 1-2 NSRR 1934.

la petizione di riassunzione, qualora fosse contestata, fa sorgere una questione incidentale « ad normam iuris definienda » (art. 63, § 2).

L'altra ipotesi della sospensione dell'istanza, indipendente dall'avvenuta o meno « conclusio in causa », viene prospettata nell'art. 64 in riferimento alla cessazione dall'incarico del procuratore a causa della sua morte, della rimozione o della rinuncia al mandato (27). Tale sospensione perdura finché non sarà costituito un altro procuratore alla parte « quae per procuratorem agere debeat » (28).

Per la perenzione dell'istanza, diversamente dal diritto comune (cfr. can. 1520 CIC; can. 1201 CCEO), si richiede sempre il termine di un anno (art. 65), e, diversamente dalle Norme del 1934, questo periodo di inattività delle parti consegue l'effetto estintivo in ogni grado di giudizio (29).

Inoltre dal decreto del Ponente, con cui dichiara l'avvenuta perenzione, si dà ricorso al Turno, da proporsi entro il tempo utile di dieci giorni, e la questione deve essere decisa « expeditissime » (art. 66) (30), cioè senza un ulteriore ricorso presso la Rota (cfr. can. 1629, n. 5 CIC; can. 1310, n. 5 CCEO) (31).

Accanto alla rinuncia dell'istanza, che viene regolata conformemente al diritto comune (art. 68; cann. 1524-1525 CIC; cann. 1205-1206 CCEO) (32), è previsto anche l'abbandono o la diserzione della lite in modo del tutto corrispondente allo stile rotale (33).

Infatti la « desertio litis » può essere dichiarata, qualora la parte, « monitione praemissa », senza che abbia un legittimo motivo scusante, trascuri di compiere l'atto processuale entro il termine stabilito dal Ponente (art. 67, § 1).

In quest'ultima ipotesi spetta anche al Ponente il giudizio sull'esistenza di un'eventuale causa scusante, qualora venga allegata dalla

(27) L'art. 80 NSRR 1934 stabiliva che « causa vero conclusa, instantia non interrumpitur ».

(28) Riguardo alla sospensione dell'istanza per la cessazione dall'incarico del curatore - cfr. can. 1519, §§ 1-2 CIC; can. 1200, §§ 1-2 CCEO.

(29) Cfr. in proposito artt. 81-82 NSRR 1934.

(30) Cfr. art. 83 NSRR 1934.

(31) « Contra decretum Turni proponi potest recursus ad Signaturam Apostolicam » - C. BERNARDINI, *Leges vigentes*, p. 40.

(32) Sulla rinuncia dell'istanza cfr. artt. 87-91 NSRR 1934.

(33) Cfr. *Regulae servandae* § 222: « ... Ponens suo decreto declarare valet, partem vel ipsam litem vel certi actus positionem aut instructionem deseruisse »; art. 86, § 1 NSRR 1934: « ... partem vel ipsam litem, vel certi iudicialis actus positionem aut instructionem deseruisse ».

parte. In tal caso però deve essere ascoltata l'altra parte, e qualora essa si opponga, « datur locus quaestioni incidentalibus expeditissime definiendae » (art. 67, § 2) ⁽³⁴⁾ dal Turno (cfr. art. 75).

Rimane inoltre il principio riaffermato dall'art. 70, che dopo la perenzione, la diserzione e la rinuncia, la causa può essere riassunta esclusivamente « apud unam Rotam », e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di una causa « commissa » alla Rota o « per appellationem deducta » (art. 70) ⁽³⁵⁾, in quanto, come Tribunale della Sede Apostolica, in virtù del can. 1402 si attiene alla regolamentazione processuale propria.

In questo punto, quindi, la norma rotale si discosta dall'interpretazione data dalla Pontificia Commissione il 17 maggio 1986, che permette in tal caso di introdurre la causa anche « apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis » ⁽³⁶⁾.

Infine, nel caso della rinuncia all'istanza, non solo tutte le spese processuali sono a carico del rinunciante, ma anche gli onorari dell'Avvocato dell'altra parte (art. 69, § 2) ⁽³⁷⁾.

4. *L'istruzione della causa (cap. III).*

Quando la causa richiede l'assunzione delle prove, il Ponente può riservare a sé l'istruzione o dare tale incarico a un Giudice dello stesso Turno. Soltanto nelle cause penali è più opportuno che l'ufficio dell'Istruttore venga affidato dal Decano ad un Uditore al di fuori del Turno giudicante (art. 71) ⁽³⁸⁾.

Intanto il Ponente può espletare l'attività istruttoria o da se stesso o servirsi dell'ausilio del Tribunale del luogo (cfr. can. 1418 CIC; can. 1071 CCEO), o all'uopo delegare una persona « ex industria » ⁽³⁹⁾, autorizzando la rogatoria in ambedue i casi (art. 72) ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁴⁾ Cfr. art. 86, § 2 NSRR 1934.

⁽³⁵⁾ Non si tratta quindi più di competenza della Segnatura Apostolica nei limiti dell'art. 84 NSRR 1934.

⁽³⁶⁾ AAS 78 [1986] p. 1323. Cfr. A. STANKIEWICZ, *Annotationes*, Periodica 77 (1988) pp. 168-173.

⁽³⁷⁾ Cfr. art. 91, § 1 NSRR 1934. Cfr. anche can. 1525 CIC; can. 1206 CCEO.

⁽³⁸⁾ Art. 92, § 1 NSRR 1934 stabiliva che nelle cause penali « officium Instructoris a Decano debet demandari alicui Auditori alterius Turni ».

⁽³⁹⁾ Cfr. in proposito anche can. 1528 CIC; can. 1209 CCEO.

⁽⁴⁰⁾ L'art. 93, § 1 NSRR 1934 in modo più esplicito sottolineava che si tratta di una delega e non solo di richiesta di ausilio: « litteras rogatorias mittet, quibus Ordinatio dat facultates necessarias et opportunas, non excepta facultate subdelegandi ».

I provvedimenti del Ponente o del Giudice Istruttore, emanati nel corso dell'istruttoria, cioè gli atti (rescritti) e i decreti, tranne quelli strettamente ordinatori, possono essere impugnati con il ricorso al Turno davanti al quale è pendente la causa; la questione però deve essere definita « expeditissime » (art. 73), quindi senza un ulteriore ricorso ⁽⁴¹⁾.

La rimessione al Turno delle questioni relative alle prove, nel caso del loro rigetto fatto dal Ponente o dall'Istruttore, è dettata dal fatto che tali questioni impegnano tutta la valutazione della causa, che spetta al collegio, e non all'Istruttore.

Durante l'istruttoria, secondo la prudente valutazione del Ponente o del Giudice Istruttore, per i Patroni viene riaffermato il diritto di conoscere i nomi dei testimoni ⁽⁴²⁾ e dei periti ⁽⁴³⁾, come anche l'oggetto dell'interrogatorio e delle perizie, prima che i testi vengano interrogati o i periti deputati (art. 74). Tutto ciò indipendentemente dalla facoltà di assistere ai rispettivi interrogatori ⁽⁴⁴⁾.

I Patroni possono anche a norma di legge partecipare a tutti gli atti istruttori (art. 74).

Qualora tale diritto venga negato, occorre che il decreto decisivo (cfr. can. 1617 CIC; can. 1300 CCEO) di tale diniego sia motivato.

5. *Le questioni incidentali e pregiudiziali (cap. IV).*

Il trattamento delle questioni incidentali nelle nuove Norme (artt. 75-78) non è regolata in maniera così dettagliata, come lo era nelle Norme precedenti (artt. 106-119), dato che l'attuale accertamento incidentale si adegua più marcatamente alla normativa del diritto comune (cann. 1587-1597 CIC; cann. 1267-1280 CCEO), conservando però le particolarità dello stile rotale.

Sorta una questione incidentale, il Ponente nella fase preliminare deve decidere sulla forma di trattazione della stessa (art. 75), ma

⁽⁴¹⁾ Cfr. art. 96 NSRR 1934. Riguardo al diritto comune - cfr. can. 1527, § 2; can. 1208, § 2 CCEO: « ... ipse iudex rem expeditissime definiat ».

Cfr. in proposito c. STANKIEWICZ, decr. 12 marzo 1987, Rheginen., in cui « iudex » viene inteso come « collegium ».

⁽⁴²⁾ Cfr. can. 1554 CCI; can. 1235 CCEO.

⁽⁴³⁾ Cfr. can. 1575 CIC; can. 1256 CCEO.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. can. 1678, § 1, n. 1 CIC; can. 1364, § 1, n. 1 CCEO.

non « expeditissime »⁽⁴⁵⁾, come invece lo prevede il diritto comune (cfr. can. 1589, § 1 CIC; can. 1269, § 1 CCEO), lasciando pertanto aperta l'esperibilità del ricorso al Turno (cfr. art. 73)⁽⁴⁶⁾, e senza l'« *auditis partibus* », come invece richiedono i prescritti dei due Codici (cfr. can. 1589, § 1 CIC; can. 1269, § 1 CCEO)⁽⁴⁷⁾.

Il provvedimento del Ponente si riferisce alla scelta di una delle tre forme del procedimento con cui la questione incidentale può essere risolta, e cioè: 1) « *iudicii forma servata, ideoque cum dubiorum propositione* »; 2) « *per memorialia, id est per decretum* »; e 3) nel processo orale ossia « *servatis cann. 1656-1670* » (art. 75).

Quanto alla pronuncia sul merito della questione incidentale, questa in maniera esclusiva viene deferita al Turno giudicante (art. 75)⁽⁴⁸⁾.

Intanto nel disporre sul doppio procedimento giudiziale per via di sentenza interlocutoria viene precisato che, a prescindere dalle norme del processo orale, il Ponente, attenendosi alle comuni forme giudiziali, dopo la concordanza dei dubbi e l'istruzione, deve stabilire un termine per presentare le difese e fissare al più presto il giorno per la definizione della questione (art. 76)⁽⁴⁹⁾.

La decisione del Turno è inappellabile, fermi restando però i prescritti dei can. 1629, n. 4 e 1618 (cfr. cann. 1310, n. 4; 1301 CCEO), per cui la riaffermata inappellabilità dovrebbe toccare soltanto una pronuncia che non abbia efficacia di sentenza definitiva. Tuttavia la questione incidentale può essere riproposta (« *iterum pro-*

(45) Non sembra convincente il tentativo interpretativo di trasferire l'« *expeditissime* », di cui al can. 1589, § 1, alla decisione del Collegio - cfr. S. VILLEGGIANTE, *Le questioni incidentali*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale*, p. 654, salvo che si tratti della fattispecie, di cui al can. 1527, § 2.

(46) Nel caso del rigetto della petizione la parte potrebbe quindi ricorrere al Turno, ciò che preclude il can. 1589, § 1 CIC e il can. 1269, § 1 CCEO.

(47) Cfr. art. 107, § 1 NSRR 1934: « *Petitio notificatur parti adversae, cui breve quoddam temporis spatium ad respondendum assignatur* ».

(48) Questo vale anche per il processo orale, che secondo il diritto comune si svolge davanti al giudice unico - cfr. can. 1657 CIC.

Tuttavia il can. 1085, § 1, n. 1 CCEO stabilisce: « *Tribunal collegiale collegialiter procedere debet..., ad validitatem quidem, si agitur: 1° de reiectione petitionis actionis reconventionalis vel causae incidentis* ».

(49) Cfr. art. 111 NSRR 1934: « *Si quaestio incidens solvi debeat iudicii forma servata, ideoque cum dubiorum propositione, ei aptantur regulae quae vigent de causa principali, exceptis terminis, qui statuuntur quam breviores* »; can. 1840, § 2 CIC 1917.

poni poterit») davanti al Turno assieme alla causa principale (art. 77).

Da ciò ne consegue che: *a*) la questione incidentale non viene risolta con l'efficacia del giudicato, bensì « *incidenter tantum* » ai fini della decisione; *b*) la terza forma ⁽⁵⁰⁾ della trattazione dell'incidente prevista dal diritto comune, ossia « *ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur* » (can. 1589, § 2 CIC; can. 1269, § 2 CCEO), presso la Rota può essere esperita solo qualora la questione venga proposta « *iterum* » davanti allo stesso Turno e assieme alla causa principale (art. 77).

Sarà opportuno osservare che le disposizioni sulle cause incidentali si applicano, « *congrua congruis referendo* », anche alle questioni pregiudiziali, come all'ammissione del libello o alla nuova proposizione della causa (art. 78), le quali però di regola vengono risolte « *per memorialia* ».

6. *La pubblicazione del processo, la conclusione della causa e la discussione (cap. V).*

Le nuove Norme non hanno cambiato il titolo tradizionale « *de processus publicatione* » in quello codiciale « *de actorum publicatione* » ⁽⁵¹⁾, anche se l'art. 79 si attiene sull'oggetto della pubblicazione al dispositivo del can. 1598 del Codice (cfr. can. 1281 CCEO).

È stato però conservato lo « *ius singulare* » ⁽⁵²⁾ della Rota riguardo alla conclusione della causa, che avviene « *ipso iure* » con il fatto della presentazione delle difese conclusive da parte di tutti gli intervenienti, con la quale « *vim obitinet can. 1600* » (art. 80) ⁽⁵³⁾.

Infatti secondo il diritto comune soltanto dopo la « *conclusio in causa* » si procede alla discussione attraverso la presentazione delle

⁽⁵⁰⁾ Le prime due sono: « *per sententiam interlocutoriam vel per decretum* » (can. 1589, § 1 CIC; can. 1269, § 1; cfr. anche can. 1590, §§ 1-2 CIC; can. 1270, §§ 1-2 CCEO).

⁽⁵¹⁾ Cfr. *Communicationes* 11 (1979) p. 134: « *Suggestum est in inscriptione Tituli ut dicatur « De actorum publicatione... », loco « de processus publicatione ». Propositio omnibus Consultoribus placet, uno excepto, qui vellet « De probationum publicatione » (Adunatio d. 11 decembris 1978).*

⁽⁵²⁾ Cfr. C. BERNARDINI, *Leges vigentes*, p. 51.

⁽⁵³⁾ Art. 121 NSRR 1934: « *Responsionibus exhibitis, quas inter se partes vel partium patroni post defensionum distributionem commutant, conclusum in causa habetur* ».

Cfr. anche *Lex propria* can. 27, § 2; *Regulae servandae* § 51.

difese scritte (can. 1601 CIC; can. 1284 CCEO) o il dibattimento durante la sessione del tribunale (can. 1602, § 1 CIC; can. 1285, § 1 CCEO), mentre in Rota la discussione scritta precede la conclusione della causa. Tuttavia anche dopo le ultime difese ⁽⁵⁴⁾ il Ponente può accordare un moderato dibattimento orale davanti al Turno sia sull'istanza di una o di ambedue le parti (art. 86, § 1), sia d'ufficio (art. 86, § 2) ⁽⁵⁵⁾.

Va inoltre ricordato che le difese, i memoriali come anche tutte le istanze devono essere scritte in lingua latina, eccezion fatta per le cause « iurium » in cui il Ponente può ammettere le difese scritte in una lingua moderna (art. 82).

L'eccezione è facilmente spiegabile, poiché in questo genere di cause « si debbono usare i termini difficilmente traducibili nella lingua latina, e anche perché in esse si tratta di materia che esige il rinvio ad una legislazione espressa in lingua non latina ⁽⁵⁶⁾.

7. *Le sentenze (cap. VI).*

L'attività interna e segreta del Turno nella deliberazione della decisione si svolge nella riunione (conventus) ⁽⁵⁷⁾, stabilita dal Ponente per un determinato giorno e ora nella sede del Tribunale o altrove, se lo consiglia una « peculiaris ratio » (art. 88, § 1) ⁽⁵⁸⁾, in cui Giudici devono definire la causa principale o incidentale, trattata in via giudiziale, con la sentenza definitiva o interlocutoria, oppure dirimere una questione trattata « per memorialia » con il decreto decisorio (art. 88, § 2).

Nel giorno della riunione i singoli Uditori devono presentare le proprie conclusioni scritte ossia i « vota » sul merito della causa con le ragioni in diritto e in fatto (art. 89, § 1; cfr. can. 1609, § 2 CIC; can. 1292, § 2 CCEO). Ogni Uditore deve scrivere il suo voto in lingua latina e firmarlo di propria mano (art. 89, § 2).

Dopo la presentazione della sentenza da parte del Ponente, questi voti scritti degli Uditori, chiusi in una busta, devono essere con-

⁽⁵⁴⁾ Riguardo ai termini per la presentazione delle difese - cfr. art. 83, §§ 2-3.

⁽⁵⁵⁾ Sullo svolgimento del dibattimento - cfr. art. 87.

Riguardo al diritto comune - cfr. cann. 1604, § 2; 1605 CIC; cann. 1287, § 2; 1288 CCEO.

⁽⁵⁶⁾ *Revisione*, p. 99, ad art. 82.

⁽⁵⁷⁾ Art. 89, § 1. Cfr. anche can. 1609, § 1 CIC; can. 1292, § 1 CCEO.

⁽⁵⁸⁾ Così anche can. 1609, § 1 CIC; can. 1292, § 1 CCEO.

segnati all'archivio del Decano e dopo 10 anni bruciati (art. 89, § 3) ⁽⁵⁹⁾.

La discussione della causa nella riunione dei Giudici è segreta (art. 90), e quindi inaccessibile agli altri (can. 1292, § 1 CCEO). Qualora un Giudice receda dal suo precedente voto e si associ ai voti degli altri, le ragioni del cambiamento devono essere annotate nel voto scritto (art. 91) ⁽⁶⁰⁾.

Se i Giudici non riescano a pervenire alla sentenza nella prima discussione, la decisione deve essere rinviata ad una nuova riunione con il seguente rescritto: « Resolutio dabitur in proximo Auditorum conventu », o in forma più semplice: « Dabitur in proximo », però non oltre una settimana ⁽⁶¹⁾, tranne che l'ultimo giorno cada nei periodi di ferie del Tribunale (art. 93) ⁽⁶²⁾.

Se anche nella seconda riunione i Giudici rimangano dissenzienti (cfr. art. 92; can. 1426, § 1 CIC; can. 1085, § 1 CCEO), il Ponente è tenuto a deferire la questione al Decano il quale provvederà aumentando il numero degli Uditori (art. 94) ⁽⁶³⁾.

La stesura del dispositivo da parte del Ponente (art. 95, § 1) può effettuarsi mediante una semplice risposta « Affirmative » o « Negative » al dubbio concordato, o, secondo le formule indotte dallo stile rotale, come ad esempio: « Iuxta modum », « Ad mentem »; « Pars utatur iure suo, si et quatenus, coram quo de iure »; « Dilata et coadiuventur probationes, iuxta instructionem dandam » (art. 99) ⁽⁶⁴⁾.

Il Notaio addetto al Protocollo può oralmente comunicare alle parti il dispositivo della sentenza, o, su loro richiesta, può consegnare

⁽⁵⁹⁾ Così art. 143, § 4 NSRR 1934. Cfr. *Regulae servandae* § 178, n. 5: « ista vota tradentur Domino Decano, a quo asservanda sunt in archivio secreto decanali ».

Le Norme quindi escludono la possibilità di trasmettere le conclusioni del Giudice dissidente con la decisione al Turno superiore, come lo ammette il can. 1609, § 4 CIC, o di tutti i Giudici « reticitis nominibus » a seconda del can. 1292, § 4 CCEO.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. art. 138 NSRR 1934: « sed mutationes inductae et rationes significari breviter debent in voto scripto ».

La formula secondo le *Regulae servandae* § 178, n. 2 era questa: « Accedo voto Domini... et ob rationes in eodem voto expressas, vel ob... ».

⁽⁶¹⁾ Cfr. can. 1609, § 5 CIC; can. 1292, § 5 CCEO.

⁽⁶²⁾ Cfr. can. 1467 CIC; can. 1126 CCEO.

⁽⁶³⁾ L'art. 141 NSRR 1934 ancora aggiungeva: « aut rem SS. mo deferendo ».

⁽⁶⁴⁾ Art. 146, §§ 1-5 NSRR 1934, come anche le *Regulae servandae* § 183, nn. 1-4 stabilivano perfino le fattispecie delle decisioni in cui tali formule dovevano essere adoperate.

loro una copia di esso, a meno che il Ponente, seguendo la decisione del Turno, con un decreto non disponga di tenerlo segreto fino alla pubblicazione della sentenza (art. 95, § 2; cfr. can. 1614 CIC; can. 1297 CCEO).

La motivazione della sentenza in lingua latina (art. 96, § 2), è formalmente compito del Ponente anche se per un giusto motivo il Turno può affidare questo incarico ad un altro Uditore (cfr. artt. 96, §§ 2-3; 100, § 1).

I caratteri strutturali della sentenza rotale corrispondono al diritto comune (art. 97, §§ 1-4; cfr. can. 1612, §§ 1-4 CIC; can. 1295, §§ 1-4 CCEO), specialmente per quanto riguarda l'ordine dell'esposizione dei motivi « in iure et in facto » (art. 96, § 3; 97, § 2), e non invece « in facto et in iure », come era nel vetusto stile rotale ⁽⁶⁵⁾.

Il Ponente deve presentare in Cancelleria il testo della sentenza non oltre due mesi dalla decisione della causa (art. 96, § 1) ⁽⁶⁶⁾ per la firma dei Couditori e del Notaio (art. 100, § 1).

La pubblicazione e della sentenza e di ogni altra decisione avviene mediante la diretta notifica del testo integrale di essa al Difensore del Vincolo e al Promotore di Giustizia, qualora siano intervenuti nel giudizio, e ai procuratori delle parti. Alle parti la sentenza viene notificata tramite la Curia competente (art. 101) ⁽⁶⁷⁾.

L'istituto della correzione della sentenza definitiva, così come nelle Norme precedenti (art. 145), anche nelle nuove (art. 98, § 1), non viene collocato tra le norme di impugnazione di sentenza, ma fra quelle che disciplinano le sentenze stesse, come del resto è codificato nei Codici Latino e Orientale (cfr. can. 1616, § 1 CIC; can. 1299, § 1 CCEO).

Si tratta però della correzione dell'errore materiale, e non invece di una revoca o di correzione di un errore sostanziale (art. 98, § 1) ⁽⁶⁸⁾, ad esempio dell'errore nella formazione del giudizio o addirittura dell'errore di giudizio.

⁽⁶⁵⁾ *Lex propria* can. 32, § 3: « Eadem lingua latina est conscribenda; et rationes tam in facto quam in iure sub poena nullitatis continere debet »; *Regulae servandae* § 180, n. 1, c.: « Rationes decidendi tam in facto quam in iure ».

⁽⁶⁶⁾ Secondo il diritto comune il termine è di un mese - cfr. can. 1610, § 3 CIC; can. 1293, § 3 CCEO.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. can. 1615 CIC; can. 1298 CCEO.

⁽⁶⁸⁾ Nel caso della correzione della sentenza definitiva « servetur can. 1616 » (art. 98).

Pertanto il Turno non può compiere la correzione del suo giudizio riguardo ad un capo di nullità, ritenuto non provato, come si trattasse di un errore materiale ai fini della conformità equivalente della sentenza con quella precedente.

Tuttavia quando la causa in virtù dell'appello o del ricorso viene deferita all'intero Collegio e deve essere giudicata « videntibus omnibus », prenderanno parte nel giudizio anche gli Uditori che l'hanno giudicata precedentemente (art. 98, § 2) ⁽⁶⁹⁾.

8. *Gli appelli (cap. VII).*

Tra i mezzi di impugnazione le Norme dispongono soltanto sull'appello principale ed incidentale dalle decisioni rotali, con il quale la causa viene deferita « ad Turnum proxime sequentem » (art. 102). Infatti la querela di nullità e la restituzione in integro contro le sentenze rotali è riservata alla Segnatura Apostolica (can. 1445, § 1, n. 1 CIC; art. 122, n. 1 cost. *Pastor Bonus* ⁽⁷⁰⁾).

L'appello deve essere interposto dinanzi al Ponente del Turno che aveva pronunziato la sentenza mediante una petizione scritta (appellationis libellus), munita dei motivi del gravame (art. 103) ⁽⁷¹⁾, i quali però non vengono richiesti nelle cause sullo stato delle persone (art. 105) ⁽⁷²⁾.

Qualora si tratti di una sentenza appellabile, il Ponente dà corso al procedimento di appello con il seguente rescritto da annotarsi sulla petizione della parte appellante: « Admittatur et procedatur ad ulteriora, idque notificetur » (art. 103) ⁽⁷³⁾. Se la decisione è inappellabile, deve rigettare l'appello « rationibus expositis » (art. 103) ⁽⁷⁴⁾.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. can. 1447 CIC; can. 1105 CCEO.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. *Lex propria* can. 33, § 1; can. 1603, § 1, nn. 3-4 CIC 1917; *Normae speciales S.T. Signaturae Apostolicae*, 25 marzo 1968, art. 17, § 2, nn. 1-2.

⁽⁷¹⁾ Secondo il diritto comune l'appello può essere proposto anche oralmente, purché il notaio lo verbalizzi in presenza dell'appellante - cfr. can. 1630, § 2 CIC; can. 1311, § 2 CCEO.

⁽⁷²⁾ Cfr. art. 157 NSRR 1934: « ... nisi agatur de appellationibus ex officio interponendis »; *Regulae servandae* § 235, n. 2: « ... nisi agatur de appellationibus iure interponendis in re matrimoniali ».

⁽⁷³⁾ Cfr. art. 155 NSRR 1934; *Regulae servandae* § 235.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. art. 155 NSRR 1934.

Tuttavia quando sorge la questione sul diritto di appello, la decisione spettante al Turno seguente è inappellabile (art. 106) ⁽⁷⁵⁾. Tale decisione va presa nel procedimento regolato dalle norme sulle cause incidentali (artt. 109; 78 e 75), e pertanto non necessariamente nel processo orale (cfr. can. 1631 CIC) o sommario (cfr. can. 1313 CCEO), come stabilisce il diritto comune.

Il termine per proporre l'appello differisce dal diritto comune poiché comprende lo spazio di 20 giorni dalla notifica della sentenza (art. 104, § 1) ⁽⁷⁶⁾. Anche il mese per proseguirlo davanti al Ponente del Turno seguente decorre dalla notizia legittimamente appresa della costituzione del nuovo Turno (art. 104, § 1), e non invece dal giorno dall'interposizione dell'appello (cfr. can. 1633 CIC; can. 1314 CCEO).

Inoltre il termine di un mese per proseguire l'appello in modo simile al diritto comune può essere prorogato dal Ponente del Turno precedente (art. 104, § 1; cfr. can. 1633 CIC; can. 1314 CCEO) ⁽⁷⁷⁾.

I termini legali perentori per l'appello, ossia « dies fatales ⁽⁷⁸⁾ ad appellandum et ad proseguendam appellationem », sono soggetti al computo continuo (cfr. can. 201, § 1 CIC; can. 1544, § 1 CCEO), per cui il periodo di decorrenza comprende anche i giorni festivi. Se il giorno di scadenza è festivo, i termini sono prorogati al giorno seguente non festivo (art. 104, § 2; cfr. can. 1467 CIC; can. 1126 CCEO).

⁽⁷⁵⁾ Cfr. can. 1631 CIC « ... de ea videat expeditissime tribunal appellationis »; can. 1313 CCEO.

L'art. 159, § 2 NSRR 1934 stabiliva sull'inappellabilità della decisione « salvo tamen recursu ad Signaturam Apostolicam ».

⁽⁷⁶⁾ Il diritto comune stabilisce il termine di 15 giorni utili dalla conoscenza della pubblicazione della sentenza (can. 1630, § 1 CIC; can. 1311, § 1 CCEO).

⁽⁷⁷⁾ L'art. 156, § 1 NSRR 1934 ammetteva una tale proroga del termine che « sex menses excedere non debet ».

⁽⁷⁸⁾ Cfr. art. 156, § 2 NSRR 1934.

Anche se i « fatalia legis », ossia i termini legali perentori, cioè « termini perimendis iuribus a lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari » (can. 1465, § 1 CIC; can. 1124, § 1 CCEO), tuttavia i termini per proseguire l'appello sono prorogabili.

Infatti « legales termini hodie generaliter sunt peremptorii; ideo *fatalia legis* appellantur... Codex terminos peremptorios improrogabiles ut plurimum lege definit, prorogabiles arbitrio iudicis reliquit. At regula non est absoluta... » - F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, In Civitate Vaticana 1956⁴, p. 451.

Trascorsi inutilmente i termini perentori, l'appello si ritiene abbandonato (art. 104, § 2; cfr. can. 1635 CIC; can. 1316 CCEO), e quindi deve essere dichiarata l'« appellatio deserta ».

Il processo in grado d'appello si regge con le medesime norme stabilite « pro instantiis in primo gradu apud Rotae Tribunal pertractandis » (art. 109; cfr. can. 1640 CCI; can. 1321 CCEO) ⁽⁷⁹⁾.

Conviene osservare però che l'oggetto del giudizio in grado d'appello può essere esteso anche ai capi di una sentenza decisi con la doppia conforme, qualora facciano parte della medesima sentenza appellabile per gli altri capi e siano con questi connessi e accessori a loro (art. 107) ⁽⁸⁰⁾. Inoltre in grado d'appello si può riproporre anche i dubbi non decisi nell'istanza inferiore, qualora abbiano la connessione con i dubbi decisi oppure siano a loro accessori (art. 108) ⁽⁸¹⁾.

Infine va ricordato che le nuove Norme in grado d'appello non dispongono espressamente, come fecero le Norme precedenti (art. 160), sull'intervento di un terzo, rimettono quindi implicitamente alla disciplina sul litisconsorzio necessario e volontario del diritto comune (cann. 1596-1597 CIC; cann. 1276-1277 CCEO) ⁽⁸²⁾.

9. Spese giudiziarie e gratuito patrocinio (cap. VIII).

Tenuto conto chè ogni processo comporta notevoli spese, le Norme non mancano di disporre anche sulla soluzione, ripartizione e rimborso delle spese, delle tasse e degli onorari.

Anzitutto viene imposto l'obbligo ai Patroni di fiducia di presentare al Ponente, a fine causa, per l'approvazione, il rendiconto delle spese e degli onorari (« notula expensarum nec non honorario-

⁽⁷⁹⁾ Cfr. art. 163 NSRR 1934; *Regulae servandae* § 238.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. art. 161 NSRR 1934.

⁽⁸¹⁾ Cfr. art. 162 NSRR 1934; *Regulae servandae* § 231: « Si iudices turni, a quo fit appellatio, insoluta reliquerint quaedam ex propositis dubiis, respondendo aut *Dilata* aut *Non proposita*, appellatio fit tantum a dubiis decisis et etiam ab iis quae nondum sint decisa, dummodo haec connexionem cum decisis habeant, et eisdem tamquam accessoria sint ».

⁽⁸²⁾ La « querela partis laesae » (can. 1938, § 1 CIC 1917) nel processo penale del Codice 1917 secondo la dottrina « non posset primo peti huiusmodi interventus in gradu appellationis id vetante claro iuris praescripto c. 1891 » - M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. III, Romae 1950, p. 221.

La normativa del nuovo Codice in modo esplicito stabilisce che « interventus partis laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu » (can. 1729, § 2 CIC; cfr. can. 1483, § 2 CCEO).

rum »), in triplice copia, di cui una sarà notificata alla parte assieme alla decisione, una restituita all'Avvocato e una conservata negli atti della causa (art. 110) ⁽⁸³⁾.

La decisione del Ponente in proposito ammette il ricorso al Turno il quale però deve risolvere la questione « expeditissime » (art. 113) ⁽⁸⁴⁾.

L'estratto conto delle spese della Cancelleria deve essere compilato anche dal Computista e consegnato agli Avvocati (art. 111) ⁽⁸⁵⁾.

Inoltre il Turno giudicante nella pronuncia definitiva o incidentale deve stabilire quale sia la tassa della decisione e chi deve sostenere le spese giudiziarie (art. 112) ⁽⁸⁶⁾.

Contro la decisione del Turno non si dà ricorso, ma la contestazione può essere cumulata con l'appello (art. 113) ⁽⁸⁷⁾.

Viene riaffermato anche il diritto delle parti non ambientate alla totale esenzione dalle spese giudiziarie o alla riduzione di esse (art. 115) ⁽⁸⁸⁾.

La richiesta del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese, corredata dai documenti comprovanti le condizioni economiche della parte, deve essere indirizzata al Ponente (art. 116, § 1) ⁽⁸⁹⁾. Oltre ciò deve risultare che la causa inoltrata davanti alla Rota sia fondata, cioè « praesumpto bono iure frui », tranne che si tratti di una causa deferita alla Rota dalla Commissione Pontificia (art. 116, § 2) ⁽⁹⁰⁾.

Il Ponente deve comunicare la richiesta alla parte avversa, e sentire anche il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo, qualora questi intervenga in causa (art. 117, § 1) ⁽⁹¹⁾. Questo procedimento però non avrà luogo, qualora il Tribunale inferiore attesti che la parte abbia già usufruito del patrocinio gratuito nella precedente istanza, accertata però sempre la fondatezza della causa (art. 117, § 2) ⁽⁹²⁾.

⁽⁸³⁾ Cfr. artt. 165, 167, 168 NSRR 1934.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. art. 169 NSRR 1934.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. art. 166 NSRR 1934.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. artt. 147-149 NSRR 1934; cfr. anche can. 1611, n. 4 CIC; can. 1294, n. 4 CCEO.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. artt. 169, § 3; 172, § 2 NSRR 1934.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. art. 176, §§ 1-3 NSRR 1934. Cfr. anche can. 1649, § 1, n. 3 CIC; cann. 1334; 1335, n. 3 CCEO.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. art. 177, § 1 NSRR 1934.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. art. 177, § 2 NSRR 1934.

⁽⁹¹⁾ Cfr. art. 178 NSRR 1934.

⁽⁹²⁾ Cfr. art. 179 NSRR 1934.

Dopodiché il Ponente deciderà con il decreto sull'esonazione dalle spese o la loro riduzione e chiederà al Decano la nomina dell'Avvocato d'ufficio (art. 118) ⁽⁹³⁾. Nessun Avvocato rotale può sottrarsi a codesto incarico, tranne che per una causa approvata dal Ponente (art. 118) ⁽⁹⁴⁾.

Il decreto del Ponente è appellabile al Turno, il quale deciderà « expeditissime » la questione incidentale (art. 119) ⁽⁹⁵⁾.

Infine sugli onorari dovuti al Patrono d'ufficio deve stabilire il Turno nella pronuncia definitiva o incidentale (art. 114).

10. *Conclusioni.*

I rilievi processuali dell'« Ordo iudiciarius » della Rota, brevemente presentati nella loro specificità nei confronti del diritto comune, sembrano dimostrare soltanto il lato formale dell'esercizio dell'attività giudiziaria del Tribunale Apostolico della Rota Romana, con cui adempie al suo munus giudiziale di « reddere ius » ossia di amministrare della giustizia nella Chiesa Universale.

Tuttavia l'intento di queste norme procedurali non può essere altro che fornire lo strumento efficace per l'accertamento giudiziale della verità oggettiva e la tutela dei diritti nella Chiesa (art. 126 cost. *Pastor Bonus*) assicurando « le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni » con pieno rispetto della Legge Divina ⁽⁹⁶⁾.

Per di più, le norme processuali di quest'« Ordo », specialmente quelle che dispongono sulle pronunce giudiziali ossia sulle « decisioni » della Rota, definitive e incidentali, ordinano e garantiscono costante l'afflusso della recente giurisprudenza formale e sostanziale, fondata sullo « ius » e sul « factum », per apportare anche l'aiuto ai Tribunali di grado inferiore e contribuire all'unità della giurisprudenza nella Chiesa (art. 126 cost. *Pastor Bonus*).

⁽⁹³⁾ Cfr. art. 183, §§ 1-2 NSRR 1934. Secondo le *Regulae servandae* § 215 « Ponens advocatum designabit, praehabito Decani assensu ».

⁽⁹⁴⁾ Cfr. art. 183, § 3 NSRR 1934.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. art. 181 NSRR 1934.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota*, 4 febbraio 1980, n. 2; AAS 72 (1980), p. 173.

